

Green Pass GUIDA PRATICA PER LE IMPRESE



Indice

1.	Fonti normative	5
2.	Obblighi Green Pass	9
	2.1 Soggetti coinvolti	11
	2.2 Modalità e indicazioni operative	11
	2.3 Esenzioni	12
	2.4 Sanzioni	13
	2.5 Implicazioni organizzative e gestionali	13
	2.6 Strumenti - App "automatiche"	13
3.	Quesiti delle aziende	17
4.	Green Pass nella Pubblica Amministrazione	25
5.	Settori specifici	29
6	Documentazione	22



Fonti normative



1. Fonti normative

- Obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro DL 22 aprile 2021, n. 52
 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e s.m.i. (convertito in Legge e modificato da successivi DL).
- App per verifica Green Pass "VerificaC19" e "Piattaforma nazionale DGC" DPCM 17 giugno 2021

"Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e s.m.i. (Modificato da DPCM 12 ottobre 2021).

- Obbligo di Green Pass per mezzi di trasporto, congressi, ristoranti, mense ecc. DL 23 luglio 2021, n. 105
 - "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" (convertito in Legge).
- Obbligo di Green Pass per scuole e obbligo vaccinale per RSA DL 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (convertito in Legge).
- Obbligo Vaccinale per operatori sanitari: DL 1 aprile 2021, n. 44

 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" e s.m.i. (convertito in Legge).
- Link utili:
 - FAQ sul COVID-19 https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
 - FAQ generali sul Green Pass https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
 - Informazioni su App VerificaC19 https://www.dgc.gov.it/web/app.html
 - FAQ sui nuovi DPCM 12 ottobre 2021 https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
- Linee guida funzione pubblica salute per la verifica del possesso della certificazione verde (pubblicate sul sito del Governo).



Obblighi Green Pass



2. Obblighi Green Pass

2.1 Soggetti coinvolti

Dal 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza (fissata per il 31 dicembre 2021), l'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro e le persone che accedono in luoghi di lavoro per motivi di lavoro ma anche di formazione e i volontari; la norma riguarda, quindi, anche l'accesso di lavoratori di imprese appaltatrici in luoghi di lavoro pubblici o privati. "L'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli condivisi e le linee guida di settore".

2.2 Modalità e indicazioni operative

La normativa in vigore prevede che "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19". La disposizione "si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi lavoro anche sulla base di contratti esterni".

Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro devono **definire le modalità operative** per l'organizzazione delle verifiche del rispetto dell'obbligo del Green Pass e **incaricare** i soggetti adibiti a tali verifiche; si riportano alcuni passaggi operativi:

- "I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni dell'obbligo di Green Pass. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l'accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente (non risultano limiti percentuali per il settore privato)".
- "Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?
 - No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021 (DL di modifica del DL n. 52/2021)".
- Il datore di lavoro deve individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni dell'obbligo di Green Pass: non è specificato che debba essere personale interno, quindi l'incarico potrebbe essere dato a soggetti esterni.

- Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con la app VerificaC19 (è
 disponibile il manuale d'uso); "Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per
 i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica
 quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno
 avvenire attraverso:
 - l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
 - per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC".
- Il lavoratore che comunica di non avere il Green Pass (o ne è privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro) non può accedere ed è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass (non oltre il 31 dicembre 2021). In caso di richiesta da parte del datore di lavoro ("derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro"), i lavoratori devono comunicare il loro eventuale non possesso del Green Pass. Questa comunicazione deve avvenire con un preavviso adatto a soddisfare le esigenze organizzative della azienda; si pensi, ad esempio, alla necessità di garantire la continuità produttiva, il rispetto degli obblighi contrattuali con i clienti ecc. È opportuno che ai lavoratori sia data tempestiva comunicazione di questo loro obbligo, che potrebbe agevolare l'applicazione del Green Pass.
- (DPCM 12 ottobre 2021) "Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni che consentono di ottenere il Green Pass." (il riassunto delle condizioni è nelle FAQ https://www.dgc.gov.it/web/faq.html).

2.3 Esenzioni

"I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente (...) – non potrà essere soggetto ad alcun controllo".

I lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica non hanno l'obbligo di Green Pass per entrare in azienda; gli aspetti medici (come ad esempio i tamponi) è opportuno che siano gestiti con la collaborazione del medico competente.

2.4 Sanzioni

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

La mancata adozione delle misure organizzative per le verifiche prevede sanzioni amministrative (irrogate dal Prefetto) per il datore di lavoro.

Si è attesa di chiarimenti su quali siano i soggetti incaricati di trasferire ai Prefetti gli atti relativi alle violazioni.

2.5 Implicazioni organizzative e gestionali

Il protocollo aziendale deve continuare ad essere rispettato come condizione per la prosecuzione dell'attività di impresa; a seguito dell'introduzione dell'obbligo di Green Pass, è opportuno che il Comitato aziendale (previsto dal protocollo condiviso al punto 13) si riunisca per definire congiuntamente le azioni immediate.

2.6 Strumenti - App "automatiche"

Il Governo ha approvato una modifica al DPCM 17 giugno 2021, che contiene importanti novità:

- il Ministero della Salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, (descritte in <u>allegato H</u>), che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate.
- Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, la app automatica prevederà una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la piattaforma informatica in atto.
- L'allegato H "Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde COVID-19" contiene una serie di aspetti tecnici e informatici che devono essere ancora implementati ("Il Portale INPS avvalendosi dei suoi canali e delle informazioni di cui dispone su datori di lavoro e lavoratori, pubblici e privati, può agire come intermediario con la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica asincrona del green pass con riferimento

all'elenco di codici fiscali dei dipendenti dei medesimi, mettendo a disposizione un nuovo servizio "Richiesta verifica Green-Pass" che prevede un'apposita richiesta di utilizzo da parte del datore di lavoro, con più di 50 dipendenti, che dovrà indicare i verificatori da abilitare in relazione ai propri dipendenti").

- È importante il chiarimento sul fatto che "L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente".
- In ogni caso, si chiarisce che i soggetti che effettuano le verifiche devono essere "incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni".



Quesiti delle aziende



3. Quesiti delle aziende

Riprendendo gli atti del webinar dell'11 ottobre 2021, si riporta una proposta di metodologia basata sulle domande più frequenti.

1. Quali sono i principali aspetti applicativi e organizzativi?

- Importante: il datore di lavoro deve elaborare adeguate «modalità operative per l'organizzazione delle verifiche» e definire gli incarichi per i controlli del rispetto dell'obbligo di Green Pass.
- Il Protocollo aziendale continua ad essere rispettato come condizione per la prosecuzione dell'attività di impresa.
- Indicazione: Opportuno che gli aspetti medici siano gestiti col medico competente (es. soggetti esentati dalla campagna vaccinale, soggetti fragili, tema dei lavoratori con sindrome cd. "Long Covid" ecc.).
- Indicazione: è opportuno che Comitato aziendale si riunisca per definire congiuntamente le azioni immediate anche per impostare comunicazione:
 - interna per lavoratori per informarli su:
 - » obblighi introdotti dal DL n. 127/2021,
 - » come viene gestita la comunicazione dell'esenzione dalla campagna vaccinale da parte del lavoratore,
 - » nuovo obbligo di comunicare con congruo preavviso il «non possesso» del Green Pass (su «richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro»)
 - **esterna** per fornitori/clienti/trasportatori ecc.

2. Quali sono i principali punti della comunicazione per il lavoratore?

- Sensibilizzazione generale sull'opportunità del vaccino.
- Obbligo (da D.L. 127/21) per i lavoratori di presentarsi quotidianamente con il QR Code (cartaceo o su smartphone) del Green Pass (già pronto per la scansione da parte dei soggetti incaricati, che useranno app).
- Il dato di fatto (da D.L. 127/21) che la mancanza del Green Pass o eventuali irregolarità dello stesso renderanno impossibile accedere/restare nelle strutture aziendali.
- Gli esentati dalla campagna vaccinale inoltrano in via preventiva apposito certificato,
- al medico competente (se coinvolto, per verifica e validazione).
- Previa richiesta, chi non è/sarà in possesso del Green Pass, per qualsiasi motivo diverso dal punto precedente relativo alla esenzione, dovrà comunicarlo con congruo preavviso e senza specificare la motivazione al proprio responsabile (o a funzione HR ecc.) che gestirà l'aspetto organizzativo dell'assenza ingiustificata.
- Il possesso del Green Pass **non esime** dal massimo rispetto dei protocolli anticontagio, che rimangono in vigore.
- Ecc.

3. Quali sono i principali punti della comunicazione per soggetti esterni (es. imprese appaltatrici)?

- Il committente informa che adotterà le proprie modalità di controllo del Green Pass anche per i soggetti esterni che dovranno entrare in azienda.
- Il committente informa che in caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, il lavoratore dell'appaltatore non potrà fare accesso ai locali aziendali o, in caso di controllo all'interno, dovrà abbandonare immediatamente i locali In questi casi non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale.
- Invio rivolto all'appaltatore affinché si assicuri che il proprio personale sia in possesso di green pass valido al momento dell'accesso in azienda e per durata della sua permanenza in azienda.
- L'azienda committente si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.
- Ecc.

4. Il controllo va fatto ogni giorno o a campione?

- Si tratta di scelte che dipendono dalle esigenze organizzative aziendali e che in ogni
 caso vanno documentate e gestite nelle modalità operative per l'organizzazione delle
 verifiche.
- Il controllo massivo all'ingresso appare più tutelante.
- Il controllo a campione appare come opzione che integri quello all'ingresso e utile per gestire i casi «atipici» (es. soggetti che non entrano per l'accesso principale, isolati ecc.)
- La scelta del campione è dell'azienda.
- Indicazione: il controllo a campione andrebbe puntualmente rendicontato, anche ai fini disciplinari.

5. Come funziona il controllo nei casi appalto/lavoro presso terzi?

- Importante definire il coordinamento fra clienti/fornitori e la comunicazione reciproca.
- Il controllo viene fatto sia dal committente sia dall'appaltatore.
- Al lavoratore che deve recarsi dal cliente deve essere chiarito che per recarsi presso la sua sede deve avere Green Pass valido.
- Su richiesta, il lavoratore **deve** comunicare l'eventuale non possesso del Green Pass con congruo preavviso.
- Il controllo a campione appare utile per gestire i casi i lavoratori che devono essere inviati presso cliente.

6. Quali informazioni si possono gestire?

- L'informazione del lavoratore o della persona che non viene fatta entrare perché sprovvista di Green Pass. (Le Risorse Umane lo considerano assente).
- Il dato solo numerico dei controlli (es. per quelli all'accesso: un dato consuntivo a fine giornata, a percentuale ecc.; dettagliato per quelli a campione con riferimento ai soli esiti negativi al controllo).
- Le informazioni rese obbligatoriamente dai lavoratori (su richiesta) che comunicano di essere privi di Green Pass.
- Le informazioni rese dagli esenti dalla campagna vaccinale (gestite possibilmente dal medico competente).

7. Vale anche per soggetti stranieri? Stranieri vaccinati in Italia... Italiani vaccinati all'estero...?

- Sono validi per ottenere il Green Pass in Italia i vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini (Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria -AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson).
- Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini:
 - Vaccini della Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021.
 - Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca.
 - R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca.
 - Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
- I certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.
- Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
- Indicazione: nei casi dubbi, anche lo straniero può conseguire Green Pass tramite tampone (importante la comunicazione con lo «straniero»).
- I cittadini italiani (anche residenti all'estero), indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che sono stati vaccinati all'estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all'estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green pass.
- I cittadini dovranno recarsi presso le ATS di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l'eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

8. Le persone esenti cosa dovrebbero fare?

- La questione potrebbe essere gestita da medico competente (se coinvolto sul punto).
- Le misure interno potrebbero prevedere un suo controllo per la veridicità delle certificazioni presentate dal lavoratore.
- Si potrebbe elaborare un elenco di persone esenti (accertate) che possono entrare senza Green Pass.
- La valutazione del tampone (o di altre misure sanitarie) è demandata al medico competente.

9. Come funzionano le sanzioni?

- In caso di controllo a campione che rilevi la violazione del Green Pass vi può essere sanzione disciplinare.
- Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto ma restano dubbi applicativi su chi debba comunicare le violazioni.
- Va chiarito il ruolo del soggetto incaricato: non è Ufficiale di Polizia Giudiziaria e non sembra essere incaricato di pubblico servizio.
- Indicazione: prudenza nella prima fase.

10. Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?

- No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro.
- In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.
- Indicazione: Il lavoro agile non è una soluzione per evitare il Green Pass o le sanzioni. Attenzione al fatto che il lavoro agile di emergenza finirà il 31 dicembre 2021. Poi si riprenderà col lavoro agile da L. n. 81/2017.

11. Il camionista va controllato?

- Se il trasportatore (camionista, pony express ecc.) non accede, con "interferenza rischiosa", ai luoghi di lavoro non andrebbe controllato.
- Sarebbe importante disciplinare istruzioni e modalità organizzative in merito (es. scarico in zone determinate, senza contatto con altri).
- Se entra in azienda o, comunque, in un luogo di lavoro nella disponibilità dell'azienda in modo da poter avere contatti con lavoratori di essa, va controllato.

12. Che caratteristiche ha l'incarico?

- Non è un incarico di «preposto».
- Potrebbe essere dato a soggetti anche esterni.
- Il DL prevede che sia il datore di lavoro a dare incarico (opportuno che ne sia data notizia ai lavoratori).

- L'incarico (nominale) riguarda:
 - Verifica del possesso del Green Pass mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messa a disposizione dal datore di lavoro.
 - Verificare eventualmente l'identità del soggetto, se sorgessero evidenti incongruenze durante la procedura di verifica.
- Il soggetto incaricato non fa accedere le persone senza «Green Pass», tranne i soggetti che hanno esenzione (possibile un elenco di persone per le quali il medico competente abbia verificato tale condizione).
- Durante le operazioni di controllo si mantiene la distanza di 1m e si continua a usare la mascherina chirurgica.
- Non si raccolgono dati in sede di verifica. All'Ufficio del Personale si comunicano solo i lavoratori che non sono potuti entrare in quanto privi della certificazione, al momento dell'accesso al luogo di lavoro.
- Al soggetto incaricato è stata fornita copia della Circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021 - Manuale d'uso per i verificatori tramite l'applicazione Verifica-C19 (<u>link</u>).



Green Pass nella Pubblica Amministrazione

4. Green Pass nella Pubblica Amministrazione

Le "Linee guida funzione pubblica salute per la verifica del possesso della certificazione verde" (pubblicate sul sito del Governo) sono importanti anche per le imprese private che entrano nei luoghi di lavoro pubblici:

- "A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura)."
- "Per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source ecc."



Settori specifici



5. Settori specifici

Professioni sanitarie

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

(Scadenza: 31 dicembre 2021).

(Fonte: DL 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici").

Strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

L'obbligo vaccinale è esteso dal 10 ottobre a tutti i lavoratori che accedono a queste strutture, sia quelli interni, sia quelli delle imprese esterne.

Per i dipendenti delle RSA, in caso di assenza di vaccinazione, si applica la sospensione della prestazione lavorativa (fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale). Per quanto riguarda le imprese esterne (es. manutentori, fornitori di servizio mensa, imprese che devono accedere a qualsiasi titolo in questi luoghi ecc.), i lavoratori non vaccinati non potranno essere adibiti a mansioni che prevedano l'accesso; i datori di lavoro sono tenuti quindi ad assumere decisioni di sostituzione o quanto si renda necessario.

(Scadenza: 31 dicembre 2021).

(Fonte: DL 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (convertito in Legge)).

Istituzioni scolastiche, educative e universitarie

Il "Green pass" è obbligatorio anche per i lavoratori esterni che per ragioni di lavoro accedono a queste strutture. La verifica del possesso della certificazione verde è affidata ai responsabili delle strutture scolastiche/universitarie e anche ai datori di lavoro dei lavoratori che accedono a queste strutture.

(Scadenza: 31 dicembre 2021).

(Fonte: DL 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (convertito in Legge)).



Documentazione



6. Documentazione

I datori di lavoro devono elaborare adeguate **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**; con riferimento agli aspetti documentali, alcuni spunti (da adattare alle esigenze aziendali ed in linea con alcuni suggerimenti proposti anche da Confindustria) possono essere tratti da questi documenti:

- Schema di lettera di incarico per i soggetti che dovranno svolgere le verifiche (<u>link</u>).
- 2. Materiale del webinar Assolombarda dell'11 ottobre 2021 (<u>link</u>), utile anche per elaborare la comunicazione ai lavoratori ecc.
- 3. Per le aziende che fanno controlli massivi all'ingresso: verbale di verifica (art. 9-septies, comma 5, dl n. 52/2021) controllo massivo antecedente l'ingresso in azienda Il modulo segna solo le persone per le quali non è stato consentito l'accesso, non tutti i soggetti controllati (<u>link</u>).
- 4. Per le aziende che fanno controlli a campione dopo l'accesso: verbale di verifica (art. 9-septies, comma 5, dl n. 52/2021) controllo a campione dopo l'accesso (<u>link</u>).
- 5. Verbale di accertamento e contestazione del mancato possesso del certificato verde covid19 verifica massiva all'accesso (art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021) (<u>link</u>).
- 6. Verbale di accertamento e contestazione del mancato possesso del certificato verde covid19 verifica a campione dopo l'accesso (art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021) (link).
- 7. Schema indicativo di procedura (da adattare alle esigenze azienda e da usare solo se applicabile) per l'elaborazione delle "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19", c.d. Green Pass (link).

www.assolombarda.it www.genioeimpresa.it

Seguici su:







